



Città di Cuneo

REGOLAMENTO



CONCESSIONI CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERA n. ___ DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL __.__.2013

PREMESSA

Il presente regolamento concessioni cimiteriali è allegato del vigente regolamento di polizia mortuaria di cui fa parte integrante.

ART. 1 FORME DI SEPOLTURA

Nei cimiteri del Comune di Cuneo si praticano i seguenti tipi di sepoltura:

A) INUMAZIONE SALME/CENERI

- In campo decennale
- In campo ventennale

B) TUMULAZIONE DELLE CENERI

- In cellette cinerarie singole
- In cellette con altre ceneri o resti
- In cinerario comune
- In tomba di famiglia
- In loculo con altra salma già tumulata

C) TUMULAZIONE SALME

- In loculi
- In tomba di famiglia

D) TUMULAZIONE RESTI OSSEI

- In loculi con salme già tumulate
- In tomba di famiglia
- In cellette per resti

ART. 2 DURATA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

- 1) Le concessioni cimiteriali possono avere la seguente durata temporale:
 - a. DECENNALE per i campi di inumazione;
 - b. VENTENNALE per i campi di inumazione;
 - c. VENTENNALE per i rinnovi di cellette e loculi, allo stesso canone delle nuove concessioni;
 - d. TRENTENNALE per le cellette per resti mortali;
 - e. QUARANTENNALE per cellette cinerarie (sia per deceduti che per acquirenti in vita);
 - f. QUARANTENNALE per i loculi (sia per deceduti che per acquirenti in vita);
 - g. NOVANTANOVENNALE per sepolcreti di famiglia.
- 2) La concessione decorre dalla data della sepoltura per i contratti di loculi/cellette a deceduti e campi di inumazione, per tutti gli altri casi la concessione decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

ART. 3
CONCESSIONI CIMITERIALI A FAVORE DI PERSONE IN VITA

- 1) Le concessioni di loculi cimiteriali possono essere riservate a favore di persone in vita a condizione che queste abbiano compiuto l'età di settantacinque anni e siano residenti nel Comune di Cuneo.
- 2) In alternativa al requisito della residenza nel Comune di Cuneo, può essere dimostrato:
 - a. di avervi risieduto nel corso dell'ultimo decennio;
 - b. di risiedere nell'ambito territoriale di competenza di una delle Parrocchie del Comune di Cuneo;
 - c. di aver residente nel Comune di Cuneo o sepolto in un cimitero del Comune di Cuneo il coniuge o un parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna, fratellastri e figliastri; in quest'ultima terza ipotesi, alter nativa alla residenza, il canone di concessione viene applicato in misura doppia.
- 3) La concessione di loculi cimiteriali riservati a persone in vita è consentita in quei cimiteri la cui disponibilità sia superiore alla richiesta presunta di due anni, calcolata sulla base media degli ultimi cinque anni.
- 4) Le cellette per ceneri possono anche essere concesse per due urne purché sia sufficiente la capienza; il richiedente la concessione per sé vivente deve aver superato i sessant'anni d'età (il vincolo dell'età non è imposto per le ceneri del secondo vivente).

ART. 4
CONCESSIONI CIMITERIALI A FAVORE DI PERSONE DECEDUTE

E' consentito il rilascio di concessioni cimiteriali a favore di persone decedute nei seguenti casi:

- 1) Salme già tumulate in sepolture provvisorie;
- 2) Salme delle persone morte nel territorio del comune qualunque ne fosse in vita la residenza (se non residente il canone di concessione viene applicato in misura doppia);
- 3) Salme di residenti morti fuori del Comune, escludendo le traslazioni da cimiteri di altri Comuni salvo quanto prescritto ai successivi punti 6) e 7);
- 4) Le salme delle persone non residenti nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata nei cimiteri del Comune stesso;
- 5) Nati morti ed i prodotti abortivi nel territorio comunale (se non residente il canone di concessione viene applicato in misura doppia);
- 6) Salme di persone non residenti o sepolte in altri Comuni (soggetti al pagamento del canone di concessione, o delle tariffe di inumazione, tumulazione, dispersione e affidamento, in misura doppia), ma aventi il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna, fratellastri e figliastri, sepolti in un cimitero del Comune di Cuneo, con diritto limitato al medesimo cimitero ove già sepolto il parente;
- 7) Salme di persone non residenti o sepolte in altri Comuni (soggetti al pagamento del canone di concessione, o qualsiasi altra tariffa, in misura doppia), aventi un grado di parentela o di relazione, con un residente in Cuneo come il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri e figliastri;

- 8) Resti mortali di salme di cui ai punti precedenti;
- 9) Salme, resti o ceneri sepolte in un cimitero comunale, per avvicinamento al coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna, fratellastri e figliastri, siano essi deceduti o viventi;
- 10) Salme di persone che in vita hanno dovuto trasferire la propria residenza in altro Comune a seguito di ricovero in una struttura per anziani, accertata da specifica dichiarazione scritta della struttura;
- 11) Salme di persone non residenti nel Comune di Cuneo ma nell'ambito territoriale di appartenenza di Parrocchie con sede nel Comune di Cuneo, accertata da specifica dichiarazione del Parroco o accertata d'ufficio, con diritto limitato al Cimitero più prossimo alla Parrocchia.

ART. 5 CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

- 1) Allorché vengano realizzate nuove strutture, l'assegnazione dei loculi/cellette, avviene per lotti da definire a cura dell'ufficio competente e si procede alle relative assegnazioni in base alla data di presentazione delle domande fino ad esaurimento di ciascun lotto e senza ordine di scelta prestabilito.
- 2) Assumono precedenza rispetto alle domande le assegnazioni per la tumulazioni di persone decedute durante il periodo di assegnazione.
- 3) È concessa la tumulazione di una salma in un loculo già occupato da resti ossei e la tumulazione di resti ossei o ceneri in un loculo già occupato dalla salma o in una celletta già occupata da resti ossei o ceneri con pagamento della specifica tariffa, raddoppiata per i non residenti o per i sepolti in cimitero di altro Comune, qualora:
 - a. vi sia la necessaria capienza;
 - b. il concessionario o la totalità degli aventi causa lo consentano, previa autorizzazione scritta, (nel caso di più titolari è sufficiente l'assenso scritto di uno solo, che garantisca la condivisione dei restanti);
 - c. vi sia un grado di parentela con la persona tumulata quale coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli) convivente (da dimostrare con stato di famiglia), parenti di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle), patrigno, matrigna, fratellastri o figliastri.
- 4) Non è consentita la tumulazione delle ceneri della persona alla quale era stato concesso il loculo da vivente.
- 5) Non si concedono loculi o cellette solo al ricordo di un defunto, ma, accanto al nome del defunto tumulato, è consentito apporre il nominativo di un altro deceduto purché sia coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o parente in secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna, fratellastri e figliastri, (tale nominativo dovrà essere accompagnato dalla scritta "a ricordo") a condizione che il concessionario o la totalità degli aventi causa lo consentano, previa autorizzazione scritta, (nel caso di più titolari è sufficiente l'assenso scritto di uno solo, che garantisca la condivisione dei restanti).

ART. 6 CONCESSIONE DI AREE PER EDIFICAZIONE SEPOLCRETI DI FAMIGLIA

- 1) Le aree per la realizzazione di sepolcreti sono concesse senza limitazioni d'età e secondo l'ordine di presentazione della domanda, a condizione che almeno uno dei concessionari sia residente nel Comune di Cuneo o abbia avuto la residenza nel corso dell'ultimo decennio oppure che nel Cimitero dove viene richiesta l'area sia sepolto il coniuge o un parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o un parente di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna, fratellastri e figliastri.
- 2) L'atto di concessione di aree per sepolcreti intestato a più persone deve indicare la percentuale spettante a ciascuna di esse.
- 3) Non è consentita l'assegnazione di più di una concessione di area a favore di una stessa persona e del coniuge convivente.
- 4) I concessionari sono tenuti ad apporre sul sepolcreto, sul lato sinistro in basso, all'altezza di circa 20 cm. dalla base, il numero identificativo dell'edicola.
- 5) È obbligo del concessionario indicare l'intestazione del sepolcreto che dovrà riportare i cognomi dei concessionari e dove lo si voglia, l'eventuale vedovanza.
- 6) È consentito apporre su una lapide, ad esclusiva memoria, il nominativo di un defunto appartenente alla famiglia, a condizione che il nome sia seguito dalla dicitura "a ricordo".
- 7) La concessione per riassegnazione di sepolcreti avviene in base all'ordine di presentazione delle domande, salvo la priorità a favore di coloro che siano già concessionari di aree attigue o che in tali aree abbiano tumulato un parente fino al secondo grado.
- 8) I concessionari di aree/sepolcreti riassegnati per abbandono o voltura avranno obbligo a dare ivi una sistemazione definitiva ai resti mortali dei defunti precedentemente tumulati, assumendosi le spese per il recupero ed a collocare una lapide sulla quale siano indicati i loro nominativi.

ART. 7 SUBENTRI NELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE

- 1) Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione.
- 2) Alla morte del concessionario, diritti ed oneri relativi ai sepolcreti di famiglia, si trasferiscono agli eredi.
- 3) Alla morte del concessionario è ammessa la voltura della concessione a favore di eredi, con decadenza dell'eventuale perpetuità e rinnovo dei termini di scadenza 99/11 e con subentro nuovi diritti alla sepoltura, previo assenso dei rinunciatari e dei beneficiari.
- 4) Qualora non vi siano più in vita eredi del concessionario aventi diritto, la concessione potrà essere rinnovata da persone che abbiano comunque un legame parentale con un tumulato.
- 5) Per le concessioni perpetue, la nuova concessione sarà esclusivamente 99/11.
- 6) Per la concessione di una sola parte del sepolcreto, la nuova concessione avrà la scadenza della precedente.

- 7) La tariffa della nuova concessione sarà pari al 50% della tariffa al mq. in vigore al momento della sottoscrizione del relativo contratto.
- 8) I nuovi concessionari dovranno versare la tariffa dovuta e sottoscrivere il relativo contratto.

ART. 8 TUMULAZIONE NEI SEPOLCRETI DI FAMIGLIA

- 1) Hanno diritto di tumulazione in un sepolcro di famiglia gli ascendenti ed i discendenti del concessionario e del coniuge, i collaterali ed affini del concessionario, fino al terzo grado.
- 2) Il Comune si riserva il diritto di autorizzare la sepoltura definitiva di salme di persone non appartenenti alla famiglia, previo assenso scritto del concessionario o degli eredi (nel caso di più titolari è sufficiente l'assenso scritto di uno solo, che garantisca la condivisione dei restanti) e pagamento di una specifica tariffa.
- 3) Può autorizzarsi la tumulazione provvisoria di una salma previa autorizzazione scritta del concessionario o degli eredi; nel caso di più titolari è sufficiente l'assenso scritto di uno solo, che garantisca la condivisione dei restanti.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE PROVVISORIA

- 1) Viene autorizzata la tumulazione provvisoria nei seguenti casi:
 - a. in mancanza di loculi disponibili nel cimitero;
 - b. attesa di costruzione di sepolcro su area assegnata da non più di due anni;
 - c. in attesa di trasporto fuori comune.
- 2) Le tumulazioni provvisorie vengono effettuate o in tomba di famiglia, previo assenso scritto del concessionario o degli eredi (nel caso di più titolari è sufficiente l'assenso scritto di uno solo, che garantisca la condivisione dei restanti) o nei loculi della serie V[^] del Cimitero Urbano.
- 3) Nei casi di cui alle precedenti lettere b. e c. viene corrisposto un canone mensile, qualora la tumulazione avvenga nei loculi della serie V[^] del Cimitero Urbano.

ART. 10 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

- 1) Il titolare di una concessione di loculi, cellette, aree per la costruzione di sepolcreti di famiglia o sepolcreti già edificati, qualora rinunci anticipatamente alla scadenza prevista dal contratto, ha diritto a percepire dal Comune un rimborso pari alla metà del costo attuale della concessione a deceduto (ove prevista) per uguale tipologia, decurtato del valore degli anni di utilizzo, calcolato applicando la seguente formula:

$$50\% \text{ VALORE ATTUALE CONCESSIONE} - \left(\frac{50\% \text{ VALORE ATTUALE CONCESSIONE}}{\text{ANNI DURATA CONCESSIONE ORIGINARIA}} \times \text{ANNI UTILIZZO} \right)$$

Dove:

VALORE ATTUALE CONCESSIONE = costo/valore di concessione a deceduto ove prevista e comunque per tipologia uguale;

ANNI DURATA CONCESSIONE ORIGINARIA = anni, previsti dal contratto, di durata della concessione originaria;

ANNI DI UTILIZZO = dalla data di stipula della concessione originaria alla data di retrocessione calcolata in anni senza frazioni;

tale rimborso verrà erogato qualora il Comune ne avrà effettuato ad altri la cessione.

- 2) In caso di rinuncia ad una sola parte del sepolcreto, la stessa potrà essere riassegnata esclusivamente ai cointestatari e liberata da salma e resti.
- 3) Il rimborso della costruzione del sepolcreto sarà pari al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico comunale e avverrà successivamente alla sottoscrizione della nuova concessione.
- 4) Quanto edificato o collocato sull'area in concessione è di proprietà del recedente, sul quale incombe l'onere della rimozione, qualora ve ne sia necessità.
- 5) Si intendono risolte di diritto a favore del Comune, senza obbligo di rimborso alcuno, le concessioni relative a:
 - a. sepolture abbandonate;
 - b. aree sulle quali non sia stata, entro il termine stabilito, effettuata la costruzione delle opere approvate;
 - c. sepolcreti che in passato siano stati oggetto di compravendita tra privati;
 - d. sepolture perpetue rese completamente libere dalle salme o dai resti mortali che le occupavano;
 - e. loculi destinati alla traslazione di salma, qualora l'operazione non avvenga entro sei mesi;
 - f. concessioni retrocesse ad un anno dalla scadenza;
 - g. aree in campo ventennale/decennale, allorché la salma inumata venga trasferita in altra sepoltura.

ART. 11 CONFIGURAZIONE DEI CAMPI PER LE INUMAZIONI

- 1) I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve cominciare da una estremità di ciascun riquadro e successivamente procedere fila per fila senza soluzione di continuità; può derogarsi esclusivamente per l'avvicinamento del coniuge o dei figli.
- 2) I copri fossa, per le fosse di inumazione delle salme di persone oltre i dieci anni, devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza mt. 2,20 – larghezza mt. 0,80 (sia nella parte fuori terra che in quella di fondazione interrata) – altezza mt. 1,00 (dal piano di campagna) e la distanza da una fossa all'altra deve essere di mt. 0,50.
- 3) I copri fossa, per le fosse di inumazione delle salme di bambini di età inferiore a dieci anni, devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza mt. 1,50 – larghezza mt. 0,50 (sia nella parte fuori terra che in quella di fondazione interrata) – altezza mt. 0,80 (dal piano di campagna) e la distanza da una fossa all'altra deve essere di mt. 0,50.
- 4) Il monumento copri fossa definitivo deve essere posizionato non prima di un anno dall'inumazione, in detto periodo potrà essere messo un monumento provvisorio con sponde in legno di uguale misura, solo posato sul terreno, il tutto a cura e spese degli eredi o aventi diritto.
- 5) Eventuali cedimenti dei monumenti definitivi dovranno essere ripristinati a cura e spese degli eredi o aventi diritto, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

- 6) La distanza da una fossa all'altra deve essere lasciata libera da ingombri di qualsiasi genere, anche se di natura ornamentale.
- 7) Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti durante il parto, possono essere collocati in una stessa cassa.

ART. 12 TRASLAZIONI

- 1) Si effettuano traslazioni per salme, ceneri e resti:
 - a. da sepolture provvisorie;
 - b. per avvicinamento al coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna, fratellastri e figliastri; l'avvicinamento può riguardare parenti defunti o parenti in vita titolari di concessione;
 - c. per la tumulazione in tombe di famiglia.
- 2) Per le traslazioni delle salme, le stesse dovranno essere eseguite entro sei mesi dalla data della concessione del loculo, a pena di decadenza della concessione stessa senza diritto ad alcun rimborso.
- 3) Allo scadere della concessione cimiteriale, qualora nessun avente titolo abbia disposto in merito alla traslazione della salma, l'operazione verrà eseguita d'ufficio dal Comune ed i resti ossei o le ceneri verranno depositati nell'ossario/cinerario comune, accollando la tariffa del servizio al parente più prossimo, se noto e reperibile.

ART. 13 TRASLAZIONI CENERI DA AFFIDAMENTO

- 1) Le traslazioni ceneri da affidamento si effettuano in caso di cambio di residenza, rinuncia o decesso dell'affidatario.
- 2) Nell'ipotesi di rinuncia, su richiesta dell'affidatario, l'urna contenente le ceneri del defunto potrà essere tumulata o inumata nel cimitero.
- 3) In caso di decesso dell'affidatario, qualora nessuno faccia richiesta specifica per la destinazione delle ceneri, le stesse saranno disperse nel cinerario comune.

ART. 14 ESUMAZIONI

- 1) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall' inumazione.
- 2) Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione (10 ANNI) per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per il trasferimento in altro tipo di sepoltura o per la cremazione.

- 3) Le esumazioni ordinarie, eseguite su istanza degli aventi diritto, a data programmata, potranno avvenire dal 15 marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 30 novembre, con sospensione per il periodo commemorativo della festa di Ognissanti, compreso tra il 15 ottobre e l'8 novembre.
- 4) All'atto dell'esumazione di una salma, ogni manufatto posto sulla fossa, diviene di proprietà del Comune, che ne curerà la rimozione o la demolizione e lo smaltimento.
- 5) Allo scadere della concessione cimiteriale, qualora nessun avente titolo abbia disposto in merito all'esumazione della salma, l'operazione verrà eseguita d'ufficio dal Comune ed i resti ossei verranno depositati nell'ossario comune, accollando la tariffa del servizio al parente più prossimo, se noto e reperibile.

ART. 15 ESTUMULAZIONE CON RACCOLTA DEI RESTI MORTALI

- 1) L'operazione dell'estumulazione delle salme con raccolta dei resti, avviene secondo le disposizioni di legge vigenti e la disciplina di dettaglio contenute nelle circolari dei competenti Ministeri.
- 2) Allo scadere della concessione cimiteriale, qualora nessun avente titolo abbia disposto in merito all'estumulazione della salma, l'operazione verrà eseguita d'ufficio dal Comune ed i resti ossei o le ceneri verranno depositati nell'ossario/cinerario comune, accollando la tariffa del servizio al parente più prossimo se noto e reperibile.

ART. 16 IDENTIFICAZIONE E ORNAMENTAZIONE DELLE SEPOLTURE

- 1) Entro il termine di quindici (15) giorni naturali e consecutivi dalla data di tumulazione definitiva (sia essa in loculi/cellette comunali o in tombe private) dovrà essere apposta la lapide con indicazione dei dati anagrafici del defunto/i.
- 2) Nel caso di loculi/cellette comunali le lapidi sono fornite dal Comune di Cuneo nel prezzo di concessione, l'ornamentazione delle stesse, il cui onere è invece a carico degli eredi, dovrà rispettare fedelmente i relativi disposti;
- 3) Entro il termine di quindici (15) giorni naturali e consecutivi dalla data di inumazione (in qualsiasi tipo di campo) dovrà essere apposta una lapide con indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 4) L'eventuale monumento "coprifossa" definitivo dovrà anche esso riportare i dati anagrafici del defunto.
- 5) I monumenti "coprifossa" dovranno essere eseguiti in fedele rispetto delle relative disposizioni.
- 6) Gli oneri per le lapidi e i monumenti coprifossa provvisori e/o definitivi (nel caso di inumazioni in qualsiasi campo) sono a carico degli eredi, con la sola esclusione dei casi previsti dai vigenti regolamenti.

ART. 17 ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:

- schema gradi di parentela
- coefficiente per la determinazione del valore di stima delle costruzioni

ALLEGATI

SCHEMA GRADI DI PARENTELA

PARENTELA ENTRO IL 6° GRADO		
PARENTI		
Gradi	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	i genitori ed il figlio	
2°	l'avo o l'ava ed il nipote	i fratelli e le sorelle
3°	il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trisnipote (abnipote)	il prozio (il prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado cioè figli di fratelli o sorelle
5°	il quartavolo e il figlio del trinipote	i secondi cugini (figli di un fratello) con nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo il nipote di questi
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi: il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi

Gradi	AFFINI	
1°	i suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri	
2°	i cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono miei affini i cognati le cognate di mia moglie / mio marito; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)	
3°	la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.	
4°	La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino	

I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

Gli adottati e gli affiliati sono da considerare come figli a tutti gli effetti.

-
- AVO/A NONNO/NONNA** il padre o madre del padre o della madre
- BISAVOLO/A (o bisavo)** bisnonno (bisnonna), padre, o madre, del nonno o della nonna
- BISNIPOTE** figlio, o figlia, d'un nipote o d'una nipote
- COGNATI (cognato – cognata)** il fratello, o la sorella, del marito o della moglie; il marito della sorella o la moglie della sorella
- CONIUGE** ciascuna delle due persone unite in matrimonio, considerata rispetto all'altra e in modo indeterminato, il marito e la moglie (raro la coniuge)
- CUGINO/A** figlio, o figlia, dello zio o della zia, come grado di parentela reciproco
- FIGLIASTRO** figlio, o figlia, di un precedente matrimonio rispetto al nuovo coniuge (che ne è patrigno o matrigna)
- FIGLIO/A** il generato rispetto ai genitori
- FRATELLO/SORELLA** ciascuno dei figli nati dagli stessi genitori, nel reciproco rapporto dell'uno con gli altri
- GENERO** il marito della figlia, nei rispetti dei genitori di questa
- GENITORE** colui che genera o ha generato, il padre la madre
- MATRIGNA** la seconda (o successiva) moglie di uomo rimasto vedovo, o comunque risposatosi, rispetto ai figli nati nel precedente matrimonio (o, eventualmente, nei precedenti)
- NIPOTE** figlio del figlio o della figlia, oppure del fratello o della sorella (lo stesso nome esprime quindi due relazioni di parentela molto diverse, essendo nel primo caso l'ascendente il nonno o la nonna, nel secondo uno zio o una zia)
- NUORA** la moglie del figlio, nei rispetti dei genitori di questo
- PATRIGNO** il secondo (o successivo) marito di una donna rimasta vedova, o comunque risposatosi, rispetto ai figli nati nel precedente matrimonio (o, eventualmente, nei precedenti)
- PRONIPOTE** figlio, figlia d'un nipote o d'una nipote
- PRONIPOTE** figlio, figlia d'un nipote o d'una nipote
- PROZIO/A** zio, o zia del padre o della madre (il fratello dell'avo)
- QUARTAVOLO/A** nonno, o nonna, del bisnonno
- QUINTAVOLO/A** bisavolo/a del bisavolo/a
- SUOCERI – SUOCERO – SUOCERA** Il padre e/o la madre del marito o della moglie rispetto all'altro coniuge (cioè alla nuora e al genero)
- TRISAVOLO/A (raro triśavo o terzàvolo o terzavo)** il padre del bisavolo, sinonimo quindi di trisnonno
- TRISNIPOTE** il figlio, o la figlia, dei bisnipoti o i nipoti (di nonno/a) dei nipoti (di nonno/a)
- TRISNIPOTI (o abnipote)** i figli dei bisnipoti
- ZIO/A** il fratello del padre o della madre, rispetto ai nipoti

COEFFICIENTE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA DELLE COSTRUZIONI

ART. 10.3 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

Per determinare il valore di stima delle costruzioni dei sepolcreti (nei casi previsti dal punto 3 dell'art. 10 del presente regolamento) è stato determinato, in base a quattro fattori, un coefficiente che "adeguа" il valore della tariffa di "Concessione novantanovenale di aree per la costruzione di sepolture private" in modo tale da stimare un valore ponderato per il rimborso del manufatto cimiteriale.

Tale coefficiente (da utilizzare quando ve ne sia la necessità per redigere la stima da parte dell'ufficio tecnico comunale) andrà a moltiplicare (aumentando o riducendo) il prezzo a metro quadrato della tariffa di concessione in uso, al momento della cessazione anticipata della concessione cimiteriale del lotto edificato, utilizzata per le nuove aree cimiteriali.

Detto coefficiente è la somma di quattro valori rappresentanti le principali caratteristiche intrinseche come semplificato nel seguente schema:

TOTALE (coefficiente)	=	stato di conservazione	+	pregio artistico storico	+	opere da realizzare	+	possibilità di utilizzo
---------------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------	---	----------------------------

Stato di conservazione

Direttamente proporzionale alle condizioni attuali del monumento, in caso di lotti che accorpano più sepolcreti è la media aritmetica del punteggio attribuito ad ogni singolo sepolcreto. I valori/punteggi sono:

PESSIMO	MEDIOCRE	BUONO	OTTIMO
0,125	0,250	0,375	0,500

Pregio artistico storico

Direttamente proporzionale al valore storico/artistico/architettonico del monumento, in caso di lotti che accorpano più sepolcreti è la media aritmetica del punteggio attribuito ad ogni singolo sepolcreto. I valori/punteggi sono:

INESISTENTE	BASSO	MEDIO	ALTO
0,125	0,250	0,375	0,500

Opere da realizzare

Inversamente proporzionale alla quantità di opere necessarie da realizzare (restauri artistici/storici, opere edili di adeguamento, ristrutturazione e/o nuova costruzione) per il riutilizzo del sepolcreto in considerazione della normativa igienico sanitaria vigente, delle indicazioni del Piano regolatore Cimiteriale e anche dei vincoli storico artistici.

I valori/punteggi sono:

MOLTEPLICI	DISCRETE	MEDIE	MINIME
0,125	0,250	0,375	0,500

Possibilità di utilizzo

Direttamente proporzionale alla quantità di sepolture che si potranno realizzare nel sepolcreto per il futuro nuovo utilizzo.

I valori/punteggi sono:

fino a n. 02 TUMULAZIONI	fino a n. 04 TUMULAZIONI	fino a n. 06 TUMULAZIONI	oltre alle n. 06 TUMULAZIONI
0,125	0,250	0,375	0,500



LA SERIE V DI LOCULI COMUNALI DEL CIMITERO URBANO (inizi '900) - FOTO ARCHIVIO STORICO COMUNALE